

**MANUALE OPERATIVO
PER LA GESTIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE LUDICO-SPORTIVA**

Approvato con determinazione n. 272 del 31/7/2014

Modificato con determinazione n. 297 del 14/8/2015

Modificato con determinazione n. 389 del 12/8/2024

MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE LUDICO-SPORTIVA

ART. 1 PREMESSA

- a) Gli impianti sportivi del Comune di Cusano Milanino e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi (amatoriali, di base, agonistici) ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa, nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva e delle attività ricreative in generale.
- b) Il Comune di Cusano Milanino promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al precedente comma e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale.
- c) Con il presente manuale operativo si stabiliscono le modalità generali delle assegnazioni temporanee degli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 24.1 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale".

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

- a) Il presente manuale operativo ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati:
 - Palestra polivalente, composta da n. 1 palestra grande al piano terra, n. 1 palestrina al piano primo e n. 1 palestrina al piano interrato – Via Donizetti (la palestra grande è disponibile solo in orario extrascolastico)
 - Palestra della Scuola "E. Fermi" – Piazza Trento e Trieste – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Palestra della Scuola "Papa Giovanni XXIII" – Via Roma – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Palestra della Scuola "Zanelli" – Piazza Magnolie – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Pista di pattinaggio – Via Stelvio
 - Campo sportivo "Seveso" – Via Caveto – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Centro tennis comunale – Via Roma, 2 – disponibile per l'a.s. 2024/25;

al fine di garantirne l'interesse pubblico, consentendo all'intera cittadinanza sia la fruizione degli stessi che la pratica delle discipline sportive.

- b) L'elenco di cui al comma a) sarà aggiornato con atto dirigenziale in caso di mutamenti del patrimonio con destinazione prevalentemente lucido-sportiva.

ART. 3
ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE

- a) L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso.
- b) L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione degli impianti sportivi attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative in ambito sportivo e ricreativo, anche proposte da terzi, prevedendone il sostegno secondo le disposizioni di apposito Regolamento comunale.

ART. 4
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a) L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso agli eventuali assegnatari, si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi oggetto del presente Manuale per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale e per rilevanti interessi pubblici.

ART. 5
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) Il Servizio Sport ed il Settore Gestione territorio e Ambiente intervengono nella gestione degli impianti per i quali l'Amministrazione Comunale individua la gestione diretta, secondo le proprie competenze e precisamente:
- il Settore Servizi alla Persona - Servizio Sport per la gestione amministrativa delle attività di carattere ludico sportivo e del tempo libero previste all'interno degli impianti;
 - il Settore Gestione Territorio e Ambiente per la gestione dell'attività manutentiva e di tutte le attività di ordine tecnico in relazione alle strutture e alle attrezzature presenti negli impianti.
- b) L'Amministrazione Comunale si riserva l'opportunità di attivare, nel rispetto della legislazione vigente, differenti forme di collaborazione per la gestione degli impianti

sportivi, atte a valorizzare l'apporto di terzi e secondo criteri di economicità, convenienza e ricaduta territoriale.

ART. 6 MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) Gli impianti sportivi indicati al precedente art. 2 possono essere utilizzati nelle fasce orarie in cui gli stessi sono in completa disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
- b) L'orario di utilizzo dell'impianto è quello intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita, comprensivo del tempo necessario per la pulizia, ove prevista, nonché il riassetto dei locali assegnati.
- c) Gli assegnatari degli impianti hanno l'obbligo di custodire l'autorizzazione di cui al successivo art. 10 a mezzo del referente dell'attività; tale autorizzazione dovrà essere esibita a seguito di eventuale richiesta del personale comunale. In caso di attività che prevedano il coinvolgimento di minori, dovrà essere assicurata la presenza, durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti, di un accompagnatore maggiorenne che assume anche il ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune.
- d) Gli assegnatari non potranno accedere all'impianto in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato. Qualsiasi utilizzo al di fuori degli orari concordati e senza autorizzazione scritta potrà comportare l'immediata sospensione e/o il pregiudizio per eventuali future assegnazioni. In ogni caso sarà dovuto il pagamento della tariffa relativa alle ore per cui è stato accertato l'utilizzo.
- e) Gli utenti a qualunque titolo degli impianti sportivi sono tenuti a:
 - osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi;
 - indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto;
 - non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata l'assegnazione.
- f) Gli attrezzi, i palloni, gli indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza alcuna responsabilità a carico del Comune. Per le palestre scolastiche verrà acquisito il parere della scuola.
- g) Al termine dell'utilizzo concesso, gli assegnatari sono tenuti alla tempestiva rimozione di qualunque attrezzatura e/o materiale di altro tipo depositato provvisoriamente negli spazi assegnati, salva diversa pattuizione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale non risponderà della custodia delle attrezzature stesse e sarà esonerata da qualsivoglia presunta responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile. Qualora la presenza di tali attrezzature costituisse pregiudizio per la sicurezza e/o ingombro ai fini dell'utilizzo da parte di altri soggetti aventi diritto, le attrezzature saranno rimosse dal

Comune con oneri a carico dell'assegnatario inadempiente, salvo non sia lo stesso assegnatario inadempiente a rimuoverle entro i tempi perentori stabiliti dal Comune.

- h) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza. In questi casi, sarà concesso l'uso dei settori destinati al pubblico e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Fa carico all'assegnatario dell'impianto assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.
- i) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è consentito ai soggetti previsti dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività medesime.
- j) Nel caso di eventuali richiami al rispetto del presente Manuale da parte del personale in servizio presso gli impianti sportivi, gli utenti che ritenessero di dover fare contestazioni e/o reclami potranno indirizzare comunicazione scritta al Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona, che provvederà a dare riscontro a seguito di opportune verifiche.
- k) E' a carico dell'assegnatario dell'impianto ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista – quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, personale di vigilanza e soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, ecc. – nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.
- l) Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.
- m) Il titolare dell'assegnazione d'uso risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o del relativo pubblico.
- n) Ogni assegnatario di impianti sportivi è tenuto ad assumersi l'obbligo per gli adempimenti finanziari e fiscali, derivanti dall'utilizzo, nell'entità e secondo le modalità all'uopo stabilite.

ART. 7 PUBBLICITA'

- a) Gli assegnatari degli impianti sportivi comunali non possono esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria o di sponsorizzazione, anche in appositi supporti collocati a propria cura e spese, senza aver ottenuto autorizzazione scritta dal Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona. Ottenuta l'autorizzazione l'assegnatario resta obbligato ad espletare tutti i successivi passi volti ad ottemperare a quanto

stabilito dalla normativa vigente in materia di tariffe ed imposte per le pubbliche affissioni e la pubblicità.

- b) L'assegnatario interessato deve inoltrare idonea richiesta, dalla quale si desumano la tipologia del prodotto pubblicizzato, le caratteristiche tecniche del supporto espositivo, l'ubicazione ed il periodo richiesti.
- c) I cartelloni pubblicitari dovranno essere installati preferibilmente in zone non accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

ART. 8 DIVIETI

- a) È fatto assoluto divieto sub-concedere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo assegnato o di farne un uso diverso da quello segnalato.
- b) A partire dal 1/1/2016 è vietato svolgere attività sportiva in assenza di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) funzionante (da ultimo rif. D.M. 24/04/13 e relativo allegato E) e in assenza di soggetti formati addetti al suo utilizzo.
- c) E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno dell'impianto sportivo o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per disabili e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche, con le limitazioni indicate nel vigente "Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana".
- d) E' vietato fumare in tutti gli impianti, come da indicazioni presenti in apposita cartellonistica ivi affissa.
- e) È vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.
- f) Nel caso l'impianto sia adiacente ad una scuola, è fatto divieto accedere ai relativi locali.
- g) È vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.
- h) È vietato abbandonare, nei locali degli impianti, indumenti e/o oggetti personali, o altro tipo di materiale utilizzato per lo svolgimento dell'attività prevista. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti dovranno lasciare gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza liberi dalle proprie cose.

ART. 9 DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

- a) L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita assegnazione d'uso temporanea, nelle seguenti modalità:

- stagionale: attività che abbracciano un intero anno sportivo (con inizio, di norma, il 1° settembre e termine il 31 agosto dell'anno successivo) e comunque per un massimo di 10 mesi continuativi;
 - occasionale: attività sporadica, normalmente esaurita in limitate occasioni e comunque per un periodo di norma non superiore a 20 giorni consecutivi.
- b) L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui gli articoli del presente manuale operativo e al pagamento della tariffa approvata annualmente dall'Amministrazione con apposita deliberazione di Giunta.

ART. 10 PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- a) L'assegnazione d'uso temporaneo degli impianti oggetto del presente manuale è subordinata alla presentazione di specifica domanda, fatta esclusivamente attraverso la compilazione di apposita modulistica reperibile sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.cusano-milanino.mi.it) (anche on line se disponibile) e sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività.
- b) La domanda deve essere inoltrata al Comune attraverso la PEC o consegnata direttamente al protocollo entro i seguenti termini:
- assegnazione stagionale: entro il 30 giugno di ogni anno; qualora la richiesta dovesse pervenire oltre detto termine, l'utilizzo sarà concesso compatibilmente con la residua disponibilità degli spazi;
 - assegnazione occasionale per attività ordinaria: almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'attività;
 - assegnazione occasionale per organizzazione di eventi: almeno 45 giorni prima dall'inizio della manifestazione.
- c) Nel caso in cui fosse impossibile concedere l'assegnazione richiesta, si provvederà a darne comunicazione all'interessato.
- d) L'assegnazione d'uso stagionale e/o occasionale è disposta con provvedimento del Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona, nel rispetto del presente manuale e della normativa vigente e potrà avvenire solo su unità orarie o loro multipli.
- e) L'assegnazione da parte del Funzionario viene negata se sussistono situazioni debitorie del richiedente nei confronti del Comune ed in assenza di eventuale piano di rientro del debito. Il richiedente potrà ripresentare la richiesta dopo l'avvenuta regolarizzazione del debito, ma potrà usufruire delle strutture esclusivamente negli orari non ancora assegnati alla data della nuova richiesta.
- f) L'assegnazione dà diritto all'utilizzo dell'impianto nel periodo di durata dell'assegnazione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, secondo le modalità previste all'art. 6 comma b) e dietro corrispettivo delle tariffe stabilite.

- g) L'assegnazione non dà diritto esclusivo all'uso dell'impianto assegnato, che può essere utilizzato anche da altri utenti nello stesso periodo, naturalmente in orari e giornate compatibili.

Norme specifiche per le assegnazioni d'uso stagionali:

- h) Le richieste di assegnazione dovranno essere corredate da:
1. dichiarazione con la quale si attesta che gli atleti sono assicurati contro gli infortuni ed in regola con la vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
 2. dichiarazione con la quale si attesta il possesso, anche in forma associata, di DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) funzionante, marcato CE come dispositivo medico ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D. Lgs n. 46/97) e che nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva sarà sempre presente un soggetto formato addetto al suo utilizzo. Quanto sopra fatti salvi diversi accordi stipulati con il gestore dell'impianto sportivo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei DAE;
 3. dichiarazione con la quale si attesta che tutto il personale dipendente che ha contatti diretti e regolari con minori è in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.Lgs. 4/3/2014 n. 39 (Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia);
 4. copia della polizza di assicurazione a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi in relazione all'attività svolta nell'impianto sportivo richiesto in uso;
 5. nel caso di associazioni che non hanno mai utilizzato impianti sportivi comunali nelle stagioni sportive precedenti, copia dell'atto costitutivo e statuto sociale.
- i) Le richieste vengono gestite dal Servizio Sport del Comune, competente in materia, che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti secondo un ordine di precedenza che tenga conto dei seguenti criteri e punteggi:
1. Enti, Associazioni, Cooperative, Organizzazioni di volontariato ed altre libere formazioni sociali, senza finalità di lucro, iscritte nel Registro comunale delle associazioni e degli enti che svolgono attività di pubblico interesse (rappresentando queste, di norma, quelle maggiormente radicate sul territorio) (punti 5);
 2. soggetti che hanno già avuto in assegnazione l'impianto nella stagione precedente e che richiedono l'impianto con gli stessi orari dell'anno sportivo precedente (punti 4);
 3. soggetti che hanno già avuto in assegnazione l'impianto nella stagione precedente e che richiedono l'impianto sportivo con orari differenti rispetto all'anno sportivo precedente (punti 3);
 4. associazioni partecipanti a gare ufficiali della rispettiva federazione di appartenenza (punti 2);
 5. tutti gli altri soggetti (punti 1).

- j) In caso di parità di requisiti e nel caso di sovrapposizione degli orari richiesti, saranno comunque salvaguardati gli utilizzi delle strutture negli orari assegnati nell'anno precedente. Gli utilizzi per gli orari differenti rispetto al calendario di assegnazione dell'anno precedente verranno valutati in base all'ordine di presentazione della richiesta di assegnazione dell'impianto sportivo al protocollo generale del Comune, fermo restando che, nell'ottica del più ampio utilizzo degli impianti e della massima collaborazione tra i richiedenti, il Comune attiverà, ove possibile, forme di mediazione.
- k) Le richieste di assegnazione che dovessero pervenire dopo il termine indicato al comma b) non possono in ogni caso modificare il piano di utilizzo già stabilito ad inizio stagione.
- l) L'assegnazione in uso stagionale è subordinata alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una concessione-contratto che lo vincola ad utilizzare l'impianto alle condizioni stabilite nel presente Manuale ed esclusivamente nei giorni ed orari riportati nel calendario di assegnazione allegato alla stessa concessione-contratto.

Norme specifiche per le assegnazioni d'uso occasionali per attività ordinaria:

m) Le richieste dovranno essere corredate da:

1. dichiarazione con la quale si attesta che gli atleti sono assicurati contro gli infortuni ed in regola con la vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
2. dichiarazione con la quale si attesta il possesso, anche in forma associata, di DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) funzionante, marcato CE come dispositivo medico ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D. Lgs n. 46/97) e che nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva sarà sempre presente un soggetto formato addetto al suo utilizzo.
Quanto sopra fatti salvi diversi accordi stipulati con il gestore dell'impianto sportivo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei DAE;
3. dichiarazione con la quale si attesta che tutto il personale dipendente che ha contatti diretti e regolari con minori è in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.Lgs. 4/3/2014 n. 39 (Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia);
4. copia della polizza di assicurazione a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi in relazione all'attività svolta nell'impianto sportivo richiesto in uso;
5. relazione sulla tipologia delle eventuali strutture che si rendessero necessarie a supporto all'attività sportiva svolta, corredata delle necessarie certificazioni di installazione e/o rimozione; in ogni caso, la responsabilità per il loro utilizzo sarà ad esclusivo carico dell'assegnatario;
6. qualora durante la fruizione della struttura l'assegnatario intenda impiegare supporti, attrezzature, impianti mobili per lo svolgimento di attività ludico-sportive correlate, dovrà darne informativa preventiva al concessionario. Quest'ultimo potrà vietarne l'utilizzo motivando il diniego. In ogni caso, la responsabilità per l'utilizzo e per eventuali danni sarà ad esclusivo carico dell'assegnatario.

n) Il Servizio Sport del Comune provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande.

Norme specifiche per le assegnazioni d'uso occasionali per organizzazioni eventi:

o) Le richieste dovranno essere corredate da:

1. dichiarazione con la quale si attesta che gli atleti/utilizzatori sono assicurati contro gli infortuni ed in regola con la vigente legislazione in materia di medicina sportiva, se del caso, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
2. dichiarazione con la quale si attesta il possesso, anche in forma associata, di DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) funzionante, marcato CE come dispositivo medico ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D. Lgs n. 46/97) e che nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva sarà sempre presente un soggetto formato addetto al suo utilizzo. Quanto sopra fatti salvi diversi accordi stipulati con il gestore dell'impianto sportivo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei DAE;
3. dichiarazione con la quale si attesta che l'eventuale personale dipendente che ha contatti diretti e regolari con minori è in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.Lgs. 4/3/2014 n. 39 (Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia);
4. copia della polizza di assicurazione a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi in relazione all'attività svolta nell'impianto sportivo richiesto in uso;
5. numero partecipanti previsti;
6. relazione sulla tipologia delle eventuali strutture che si rendessero necessarie a supporto all'attività sportiva svolta, corredata delle necessarie certificazioni di installazione e/o rimozione; in ogni caso, la responsabilità per il loro utilizzo sarà ad esclusivo carico dell'assegnatario;
7. qualora durante la fruizione della struttura l'assegnatario intenda impiegare supporti, attrezzature, impianti mobili per lo svolgimento di attività ludico-sportive correlate, dovrà darne informativa preventiva al concessionario. Quest'ultimo potrà vietarne l'utilizzo motivando il diniego. In ogni caso, la responsabilità per l'utilizzo e per eventuali danni sarà ad esclusivo carico dell'assegnatario.
8. altre notizie utili sulla natura dell'iniziativa promossa;
9. in caso di attività disciplinata dalle norme che regolamentano l'attività di pubblico spettacolo, indicazione del responsabile dell'attività se diverso dal richiedente.

p) Il Servizio Sport del Comune provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande. In caso di richieste contemporanee di assegnazione d'uso del medesimo impianto da parte di soggetti diversi, si valuterà il carattere più o meno consolidato dell'iniziativa, la rilevanza di questa per il territorio e per la cittadinanza, anche in considerazione dell'eventuale riconoscimento di patrocinio e sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 11
MODALITA' E SCADENZE PER LE VARIAZIONI
DELLE ASSEGNAZIONI D'USO STAGIONALI**

- a) Gli utenti possono rinunciare all'assegnazione completa dell'impianto o chiederne la parziale modifica oraria in diminuzione solo con richiesta formale da inviare al Comune attraverso la PEC o consegnare direttamente al protocollo entro le seguenti tassative scadenze:
- 30 ottobre con decorrenza dal 1° dicembre
 - 30 gennaio con decorrenza dal 1° marzo
 - 30 marzo con decorrenza dal 1° maggio
- b) Le rinunce o richieste di riduzione oraria pervenute oltre i termini succitati decorreranno dal periodo successivo così come indicato nel precedente comma, con pagamento della relativa tariffa di utilizzo fino a tale data.
- c) Nel caso siano presenti, nel corso dell'anno sportivo, disponibilità residue degli spazi, gli utenti possono modificare (senza variazione delle ore totali) o ampliare o il calendario di assegnazione dell'impianto solo con richiesta formale da inviare al al Comune attraverso la PEC o consegnare direttamente al protocollo almeno 15 giorni prima della data prevista della variazione. La richiesta di ampliamento e/o modifica del calendario di assegnazione potrà essere accolta solo in assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune relative all'utilizzo degli impianti.

**ART. 12
SOSPENSIONI E REVOCHE**

- a) E' fatto salvo il diritto, da parte delle istituzioni scolastiche del territorio, all'utilizzo degli impianti sportivi posti all'interno delle corrispondenti strutture per eventuali saltuarie necessità in orario extrascolastico, per le quali gli assegnatari saranno preavvisati con congruo anticipo.
- b) Oltre a quanto indicato dall'art. 18 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale" ed a specifica di quanto riportato nel citato articolo, il Funzionario del Settore Servizi alla Persona ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi si rendesse necessario per:
- svolgimento di particolari iniziative;
 - ragioni di carattere contingente;
 - pulizie straordinarie dell'impianto;
 - ragioni tecniche e manutentive degli impianti;
 - urgenti interventi di manutenzione.
- c) Ai fini del pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo dell'impianto, non verranno conteggiate le ore non usufruite per le ragioni sopra riportate.

- d) Nel caso in cui gli assegnatari di impianti sportivi a servizio degli Istituti Scolastici territoriali non si dovessero attenere alle norme che disciplinano l'uso di tali locali, il Dirigente Scolastico potrà, a seguito di due segnalazioni scritte e di mandato del Consiglio di Istituto, chiedere all'Amministrazione Comunale di assumere il provvedimento di sospensione e/o revoca della concessione relativamente all'associazione inadempiente, così come previsto nel vigente "Protocollo d'intesa per la concessione in uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico per attività non curricolari".

ART. 13 OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

- a) L'assegnatario dell'impianto sportivo è responsabile ed obbligato:
1. all'apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari di utilizzo autorizzati; a tale scopo, all'atto di assegnazione dell'impianto vengono consegnate le relative chiavi di accesso;
 2. alla sorveglianza e custodia dell'impianto durante lo svolgimento dell'attività;
 3. alla pulizia dei locali e, ove presenti, delle aree a servizio dell'impianto, al termine dell'attività quotidiana, anche con eventuale utilizzo di personale appositamente incaricato;
 4. nelle palestre scolastiche, ad effettuare un intervento straordinario di pulizia sulla base di un calendario definito dall'Ente Locale in accordo con le Istituzioni scolastiche e nel rispetto delle specifiche indicazioni riportate nel relativo contratto di assegnazione stagionale dell'impianto sportivo. Il calendario di esecuzione terrà conto del numero degli assegnatari dell'impianto sportivo, in relazione anche alle ore effettive di utilizzo, che interverranno a rotazione nel corso della durata dell'assegnazione.
 5. al riordino delle attrezzature impiegate;
 6. all'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione del campo gioco (dove previsto) ed alla chiusura di porte e finestre poste nei locali assegnati;
 7. alla restituzione al competente Servizio Sport delle chiavi di accesso all'impianto, alla scadenza dell'assegnazione e comunque entro i 3 giorni lavorativi seguenti all'ultimo giorno di utilizzo dell'impianto. La mancata restituzione nei termini stabiliti comporterà l'applicazione di una penale pari a € 10,00 giornaliera che verrà aggiunta alla tariffa dovuta per il periodo nel quale si è protratto l'utilizzo dell'impianto;
 8. a fornire idonea informativa ai fruitori dell'impianto dei divieti indicati nel presente Regolamento all'art. 8 commi b) c) d) e) g) e delle norme di comportamento di cui all'art.13 commi c) e d);
 9. ogni altra specifico obbligo derivante dalle specifiche caratteristiche dell'impianto sportivo, così come specificato nel relativo atto di assegnazione.
- b) Nel caso in cui l'impianto sia gestito da terzi in concessione o siano attivati rapporti per l'esecuzione di prestazioni di servizio, l'assegnatario dell'impianto potrà essere

esonerato totalmente o parzialmente dagli obblighi indicati ai commi precedenti come sarà specificatamente previsto nella concessione-contratto che verrà sottoscritta al momento dell'assegnazione.

- c) E' fatto obbligo agli utilizzatori a qualunque titolo di liberare l'impianto entro l'orario assegnato, in modo da non interferire od intralciare l'attività di chi fruirà dell'impianto nella fascia oraria successiva e di consentire le operazioni di pulizia.
- d) L'assegnatario e gli operatori da esso incaricati sono obbligati a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del C.P., ovvero l'uso di un linguaggio volgare, o di altri comportamenti lesivi della dignità della persona.

ART. 13 BIS

OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO IN RELAZIONE ALLA DOTAZIONE DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE)

- a) A partire dal 1/01/2016, per le Società sportive che svolgono attività presso gli impianti sportivi comunali, è fatto obbligo dotarsi di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) marcato CE come dispositivo medico ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D. Lgs n. 46/97), così come previsto dal Ministero della salute con D.Lgs. del 24/04/13 e successive modificazioni.
- b) L'onere della dotazione del DAE e della sua manutenzione è a carico della Società assegnataria dell'impianto.
- c) La Società assegnataria dell'impianto sportivo deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo; in caso di assenza o malfunzionamento dello stesso e dell'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza.
- d) Ogni Società sportiva, sia professionistica che dilettantistica, deve disporre di un numero sufficiente di affiliati addestrati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e abilitati all'utilizzo dei DAE, tali da consentire la costante presenza, nel corso dell'attività sportiva, di almeno una persona addestrata ed abilitata all'uso del DAE.
- e) Le Società Sportive sono tenute ad informare tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nell'impianto sportivo, della presenza del DAE e del suo posizionamento, mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità che le stesse ritengano utile.

- f) Le Società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo, dandone informativa all'Amministrazione Comunale all'atto della richiesta dell'impianto sportivo.
- g) Nel caso in cui l'impianto sia presente un DAE fisso, fornito a cura dell'Amministrazione Comunale, l'assegnatario dell'impianto potrà essere esonerato totalmente o parzialmente dagli obblighi indicati ai commi precedenti come sarà specificatamente previsto nella concessione-contratto che verrà sottoscritta al momento dell'assegnazione.
- h) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

ART. 14 DANNI

- a) E' fatto obbligo agli utilizzatori che dovessero riscontrare danni alle strutture, di comunicare quanto riscontrato - anche col supporto di riproduzioni fotografiche - al Comune attraverso la specifica piattaforma "Segnalazioni in Comune" presente sul sito istituzionale dell'Ente, per l'avvio delle opportune verifiche e degli opportuni interventi da parte dei competenti Servizi comunali.
- b) In caso di utilizzo della stessa struttura da parte di più richiedenti, l'utilizzatore che succede temporalmente ad altro, all'inizio del periodo di utilizzo della struttura, è tenuto a verificare la non sussistenza di danni o a comunicare eventuali danneggiamenti al fine di far addebitare i danni al precedente utilizzatario.
- c) La procedura prevista in caso di danni causati all'impianto direttamente dall'assegnatario o per propria responsabilità sarà la seguente:
 - il Settore Gestione del Territorio ed Ambiente inviterà i responsabili dei danni a ripristinare lo stato dei locali e a provvedere alle idonee riparazioni. Qualora, trascorsi 30 giorni dalla intimazione al ripristino dei luoghi, l'assegnatario dell'impianto non abbia ottemperato, l'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Sport, avrà l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati.
- d) Ove non fosse possibile individuare con certezza le responsabilità, saranno ritenuti responsabili pro-quota tutti coloro che risultano assegnatari della struttura - sia stagionali che occasionali - con contratto attivo alla data di rilevazione del danno;
- e) La valutazione degli eventuali danni sarà effettuata dal competente Settore Gestione del territorio e Ambiente.
- f) L'assegnazione d'uso temporaneo può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati.

- g) Nei casi di recidiva o di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale potrà non dar corso a nuove assegnazioni in capo agli assegnatari interessati per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.
- h) E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in giudizio contro l'assegnatario dell'impianto sportivo, al fine di ottenere il recupero coattivo dei danni subiti.

ART. 15 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

- a) L'assegnatario dell'impianto sportivo a qualsiasi titolo è garante e responsabile dell'applicazione integrale del presente manuale.
- b) L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza dell'uso dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. A tale scopo, è interesse e responsabilità dell'assegnatario organizzarsi affinché organizzatori, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti, accompagnatori o pubblico, sia nel corso dell'attività sportiva (agonistica o di allenamento) sia durante la loro permanenza nei corpi spogliatoi o nell'impianto sportivo.
- c) L'assegnatario di impianti sportivi deve garantire e dichiarare che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in regola con le norme della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
- d) L'assegnatario dovrà inoltre, a richiesta dell'Amministrazione, produrre tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato.
- e) L'assegnatario di impianti sportivi è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda:
 - le norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro, esonerando sin da ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza od a causa dei servizi svolti dal proprio personale o di altra azienda di servizi incaricata;
 - le norme in materia fiscale;
 - le norme relative all'obbligo di dotazione di defibrillatori automatici esterni (DAE).
- f) L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualunque rapporto fra l'assegnatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività realizzate nell'impianto sportivo, che dovrà comunque essere improntato al rispetto delle norme vigenti, restando pertanto esclusa ogni responsabilità del Comune per violazioni in materia.
- g) Qualora l'assegnatario svolga attività rivolte ai minori tramite propri dipendenti e/o collaboratori, è responsabilità dello stesso il rispetto di quanto previsto dall'art. 25-bis

del D.Lgs. 4/3/2014 n. 39 (Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia). La mancata osservanza di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni a carico dell'assegnatario così come previste dalla medesima normativa.

- h) L'assegnatario di impianti sportivi è tenuto a contrarre una idonea polizza assicurativa a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi (siano essi i praticanti l'attività sportiva o terzi ammessi ad assistervi) da gare, allenamenti, manifestazioni e in generale dalle attività tenute nell'impianto negli orari assegnati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Tale polizza dovrà essere allegata alla richiesta di assegnazione o comunque essere prodotta prima dell'inizio di utilizzo dell'impianto assegnato.

ART. 16 PROVENTI DELL'ATTIVITA' DI UTILIZZO

- a) L'assegnatario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Comune, può incassare i proventi derivanti dalla:
- quote di iscrizione ai corsi;
 - vendita dei biglietti durante le gare ufficiali alle quali l'assegnatario partecipa con i propri gruppi atleti (gruppi, squadre, ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE siano a totale carico dell'assegnatario;
 - pubblicità regolarmente autorizzata dal Funzionario del Settore Servizi alla Persona, posta sia all'interno che all'esterno dell'impianto e purché in regola con le norme vigenti in materia di tariffe ed esenzioni previste per le pubbliche affissioni e la pubblicità.

ART. 17 CESSIONE DELL'ASSEGNAZIONE

- a) È fatto espresso divieto all'assegnatario di trasferire in capo a terzi in tutto in parte i diritti derivanti dall'atto di assegnazione dell'impianto sportivo. La cessione costituisce motivo di revoca dell'atto stesso con effetto immediato.

ART. 18 NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

- a) Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo pagamento della tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

- b) La Giunta Comunale determina la tariffa per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:
- tipologia dell'impianto,
 - tipologia dell'attività,
 - altri elementi coordinati ai predetti,
 - altri elementi dettati da nuove esigenze.
- c) La corresponsione delle tariffe è dovuta sulla base del calendario di concessione e non sono previste riduzioni per il mancato utilizzo dell'impianto da parte dell'assegnatario.
- d) E' fatta salva la non corresponsione del corrispettivo in caso di sospensione dell'attività stabilita dall'Amministrazione Comunale per cause di forza maggiore (vedi art. 12). Le ore sospese saranno, ove possibile, recuperate, ovvero conguagliate al termine della stagione sportiva.
- e) Condizione necessaria per l'assegnazione degli spazi e/o l'integrazione delle ore assegnate nell'anno sportivo in corso, è la regolarità, verificata dal Servizio Sport, del pagamento degli importi precedentemente dovuti dal richiedente stesso per l'utilizzo degli impianti.

Assegnazioni d'uso stagionali

- f) Il pagamento della tariffa per le assegnazioni d'uso stagionali viene frazionato fino ad un massimo di quattro rate, in relazione al periodo di utilizzo, come segue:
- 1^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/9 – 31/12 dell'anno sportivo, da pagarsi entro penultimo giorno lavorativo della prima settimana di dicembre;
 - 2^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/1 – 31/3 dell'anno sportivo, da pagarsi entro il penultimo giorno lavorativo della prima settimana di marzo;
 - 3^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/4 - 30/6 dell'anno sportivo, da pagarsi entro il penultimo giorno lavorativo della prima settimana di giugno;
 - 4^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/7 – 31/8 dell'anno sportivo, da pagarsi entro il penultimo giorno lavorativo della prima settimana di luglio.

I relativi versamenti dovranno essere effettuati autonomamente dagli assegnatari, sulla base delle scadenze indicate nel calendario di concessione, tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPa.

Assegnazioni d'uso occasionali

- g) Il pagamento della tariffa per le assegnazioni d'uso occasionali degli impianti sportivi deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo precedente l'inizio dell'attività.

I relativi versamenti possono essere effettuati tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPa.

ART. 19 MOROSITA'

- a) Qualora l'assegnatario dell'impianto sportivo non provveda al pagamento entro il termine previsto all'art. 18, l'ufficio provvederà ad emettere sollecito di pagamento e, in caso di esito negativo, lo stesso verrà messo in mora richiedendo il recupero coattivo del credito all'incaricato del suddetto servizio.
- b) In caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche dell'assegnatario ed a seguito di specifica richiesta dell'assegnatario presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, il Funzionario del Settore Servizi alla Persona potrà autorizzare dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e con i limiti stabiliti nel vigente "Regolamento generale delle entrate comunali" adottato dal Comune di Cusano Milanino.

ART. 20 CONCESSIONE D'USO GRATUITO

- a) Gli impianti sportivi, esclusivamente nei casi previsti da apposito Regolamento comunale, possono essere concessi gratuitamente in uso per lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità dell'Ente.
- b) Gli impianti diversi dalle palestre scolastiche possono altresì essere concessi, previa stipula di apposito protocollo d'intesa, in uso gratuito ad istituti scolastici per la regolare conduzione dei programmi di educazione motoria degli alunni.

ARTICOLO 21 PENALITA'

- a) Per la violazione della norma indicata all'art. 13 comma a) punto 6 del presente Manuale, verrà applicata una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna delle chiavi dell'impianto sportivo alla scadenza dell'assegnazione. Oltre la penale, dovrà comunque essere corrisposta la tariffa dovuta per il periodo nel quale si è protratto l'utilizzo dell'impianto.

**ART. 22
VIGILANZA COMUNALE**

- a) Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
- b) Il Comune si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

**ART. 23
SEGNALAZIONE DISSERVIZI**

- a) Chiunque intenda segnalare al Comune un disservizio relativo ad un impianto sportivo, potrà indirizzare apposita comunicazione al Comune attraverso la specifica piattaforma "Segnalazioni in Comune" presente sul sito istituzionale dell'Ente, per l'avvio delle opportune verifiche e degli opportuni interventi da parte dei competenti Servizi comunali.

**ART. 24
NORME FINALI E TRANSITORIE**

- a) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manuale operativo, si richiamano le norme vigenti in materia.
- b) Il presente Manuale operativo, dopo l'esecutività della determina di approvazione e/ modifica e/o integrazione, viene pubblicato, unitamente all'atto di approvazione/modifica/integrazione, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente. Verrà altresì reso disponibile sul sito alla pagina <http://www.comune.cusano-milanino.mi.it>.
- c) Nel momento dell'avvenuta esecutività di cui al comma precedente, le norme contenute nel presente manuale operativo si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far parte dall'entrata in vigore del manuale medesimo.
- d) L'assegnatario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente manuale operativo o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.